

Bruxelles, 8 maggio 2023
(OR. en)

8491/23

LIMITE

AGRILEG 68
CONSOM 132
DENLEG 20
FOOD 28
MI 310
RECH 136
SAN 199

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla nomina di due rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002¹ ogni Stato membro dovrebbe designare un membro e un supplente quali suoi rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). I membri e i supplenti designati da ciascuno Stato membro sono nominati dal Consiglio.
2. Con decisione del 7 aprile 2022², il Consiglio ha nominato i rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2026.

¹ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

² Decisione del Consiglio, del 7 aprile 2022, relativa alla nomina dei rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (GU C 159 del 12.4.2022, pag. 6).

3. Con lettera del 13 febbraio 2023, l'EFSA è stata informata del pensionamento della sig.ra Annelise FENGER, membro danese.
4. Con lettera del 23 marzo 2023, l'EFSA è stata informata del pensionamento della sig.ra Hanna DUFVA, supplente svedese.
5. È pertanto opportuno nominare due nuovi rappresentanti per la restante durata del mandato dei rispettivi predecessori.
6. I membri e i supplenti del consiglio di amministrazione dovrebbero essere designati e nominati sulla base delle loro pertinenti esperienza e competenza nei settori del diritto e della politica in materia di filiera alimentare, inclusa la valutazione del rischio, assicurando nel contempo che vi sia una competenza pertinente nelle materie gestionali, amministrative, finanziarie e giuridiche nell'ambito del consiglio di amministrazione³.
7. Entro il 13 aprile 2023 la Danimarca e la Svezia hanno comunicato alla presidenza e al segretariato generale del Consiglio i nominativi dei loro rappresentanti in qualità di membri e di supplenti del consiglio di amministrazione dell'EFSA.
8. La presidenza e il segretariato generale del Consiglio hanno valutato gli elementi presentati dalle delegazioni a sostegno delle candidature e hanno concluso che l'esperienza e le competenze dei candidati soddisfano i requisiti di cui sopra.
9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) a:
 - approvare i rappresentanti elencati nell'allegato della presente nota;
 - raccomandare al Consiglio di adottare, fra i punti "A" di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla nomina di due rappresentanti degli Stati membri quali membri e supplenti del consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 8498/23;
 - suggerire al Consiglio di pubblicare la decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ Articolo 25, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 178/2002.

**NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI QUALI MEMBRI E
SUPPLEMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AUTORITÀ EUROPEA
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE**

Nomina quale membro del consiglio di amministrazione dell'EFSA fino al 30 giugno 2026:

- sig. Tejs BINDERUP (Danimarca).

Nomina quale supplente del consiglio di amministrazione dell'EFSA fino al 30 giugno 2026:

- sig.ra Kristina GRANELLI (Svezia).
-